

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito denominato "ISIN"), autorità di regolamentazione competente, con sede in ROMA, Via Capitan Bavastro 116, nella persona del Direttore, Avv. Maurizio Pernice;

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato "CNR"), ente di diritto pubblico con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7, codice fiscale 80054330586, nella persona del Direttore Generale, dott. Giuseppe Colpani

di seguito denominate "le Parti",

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 45, modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, (di seguito denominati D.lgs. n. 45 del 2014), ha istituito e attribuito all'ISIN le funzioni e i compiti di *autorità di regolamentazione competente* in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;
- l'articolo 6, comma 11, del D.lgs. n. 45 stabilisce che *<l'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico>* e *<opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione>*;
- il *<Regolamento di organizzazione e funzionamento interni>* dell'ISIN, approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018, e modificato con delibera n. 5 del 22 febbraio 2021, all'articolo 2 individua tra i principi dell'azione dell'ISIN la *<digitalizzazione dell'attività amministrativa attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche, l'efficace organizzazione del lavoro e la valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti>*;
- il CNR, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;

- il CNR svolge attività di ricerca e sviluppo in materia di servizi digitali, espresso obiettivo dell'agenda digitale europea per le connesse implicazioni in termini di produttività e competitività delle imprese, di efficienza delle pubbliche amministrazioni, di crescita economica per il Paese;
- in data 10 gennaio 2019 (prot. n. 194 dell'11.1.2019) ISIN ha stipulato un Accordo di collaborazione con il C.N.R. della durata di 24 mesi, prorogabile con atto scritto, per il riuso di software progettati e potenziati dal CNR, individuando come primo applicativo riutilizzabile il programma di gestione del sistema contabile denominato *SIGLA (Sistema Integrato per la Gestione delle Linee di Attività)*, e per lo sviluppo evolutivo dei sistemi a beneficio di entrambe le parti;
- in data 23 marzo 2021 (prot. n. 1866 del 23/03/2021), ISIN ha rinnovato l'Accordo di collaborazione con il CNR per ulteriori ventiquattro mesi, fino al 30.4.2023, e comunque fino all'approvazione del rendiconto consuntivo riferito all'anno 2022, al fine di non determinare soluzioni di continuità all'operatività e al corretto, efficace ed efficiente utilizzo delle risorse economiche e dei flussi finanziari di ISIN;
- l'Accordo di collaborazione stipulato tra ISIN e il CNR del 23/03/2021, ID 14915, approvato con determina del Direttore dell'ISIN n. 29/2021, ha disciplinato il riuso della sorgente del software SIGLA per la gestione economico-finanziaria del bilancio, con specifico riferimento alla gestione, alla manutenzione tecnica, all'assistenza tecnica e all'aggiornamento del sistema SIGLA, nonché alla archiviazione e conservazione dei dati ISIN negli ambienti di lavoro già predisposti presso il CNR, ma non prevedeva attività di supporto funzionale, di assistenza e formazione all'utilizzo del software necessarie per l'assenza nei ruoli di ISIN di competenze professionali in grado di gestire e risolvere autonomamente i problemi funzionali e operativi di utilizzo del software SIGLA;
- il menzionato Accordo di collaborazione è stato sostituito dall'Accordo di collaborazione tra ISIN e il CNR approvato dal Direttore dell'ISIN con determina n. 135/2021 e stipulato in data 19.11.2021, ID 30626, che ha esteso la collaborazione del CNR alla formazione in campo e all'assistenza funzionale del personale ISIN per l'utilizzo del software SIGLA;
- all'inizio del mese di dicembre 2022 il CNR ha comunicato di non poter rinnovare l'Accordo di collaborazione avendo avviato il processo di graduale passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico – patrimoniale tramite un nuovo sistema gestionale, con contestuale progressiva dismissione del sistema SIGLA, che non sarà pertanto utilizzato né aggiornato;
- in previsione della scadenza del menzionato Accordo di collaborazione 19.11.2021, ISIN, dopo aver verificato inutilmente la possibilità di ricorrere al riuso di gestionali di altre

amministrazioni come previsto dalle indicazioni e dalle linee guida dell'AGID, in data 14 giugno 2023, all'esito delle procedure di affidamento, ha stipulato un contratto, approvato con determina n. 119/2023, per l'acquisto sul mercato della fornitura di un nuovo gestionale;

- in questa fase transitoria di acquisizione e di impiego del nuovo software gestionale, per indispensabili esigenze funzionali, operative e degli organi di controllo, ISIN ha rappresentato la necessità e chiesto al CNR di utilizzare in parallelo SIGLA e fruire dei relativi supporto e hosting, anche al fine del trasferimento dei dati e della predisposizione del preventivo 2024 con il nuovo sistema gestionale;
- il CNR ha confermato la disponibilità a proseguire l'hosting del sistema fino alla fine del periodo di parallelo, gara garantire in tale arco temporale l'accesso ai dati e a fornire, sulle funzioni già in uso da parte di ISIN, il necessario supporto con proprio personale tecnico informatico per un massimo di 10 giornate uomo;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l'articolo 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recantr delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e in particolare l'art. 7, comma 4, che disciplina gli accordi di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 45 del 2014, e in particolare l'art. 6, comma 13, ultimo periodo, che prevede che “per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, [...] di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione e nella gestione di attività in campo nucleare”, e l'articolo 6, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 45 del 2014, che prevede che “per la gestione unitaria di servizi strumentali, l'ISIN può stipulare convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “*codice dell’amministrazione digitale*”, e in particolare gli articoli 68 e 69 che disciplinano <*sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni*>;
- le “*linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni*” adottate da AGID in data 9 maggio 2019;
- la determina n..... del del Direttore dell’ISIN, di impegno delle risorse economiche per l’attuazione dell’accordo;

**Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Accordo disciplina, nell’ambito delle finalità di interesse generale, le attività di collaborazione per il riuso del software *SIGLA* da parte di ISIN nella fase transitoria di passaggio e trasferimento dei dati al nuovo software gestionale.

Articolo 2

(Attività)

1. Le attività oggetto del presente accordo sono le seguenti:
 - a. Hosting del sistema *SIGLA* (applicazione e dati) fino alla fine del periodo transitorio di gestione in parallelo e passaggio di ISIN all’utilizzo del nuovo sistema software, e comunque non oltre il 31 marzo 2024;
 - b. Supporto tecnico del personale informatico del CNR sulle funzioni già in uso da parte di ISIN nel limite massimo di dieci giornate uomo, per complessive 75 ore, ai fini di cui alla lettera a);
 - c. Riuso del software *SIGLA*, nello stato attuale e con esclusione di ogni obbligo di aggiornamento e supporto tecnico, per la consultazione dei dati in hosting al CNR che saranno trasferiti nell’archivio ISIN.

Art. 3

(Obblighi delle Parti)

1. Il CNR garantisce le attività di cui all'articolo 2 nei limiti delle giornate uomo ivi indicate e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1
2. I dati conservati presso il data Center del CNR in base agli Accordi di collaborazione citati in premessa sono resi disponibili e accessibili a ISIN per le proprie esigenze operative e per il trasferimento sul nuovo sistema gestionale.

Articolo 4

(Responsabili dell'Accordo)

1. I responsabili del presente Accordo sono:
 - a. per l'ISIN il dott. Claudio Nicolini, dirigente del <Servizio per gli affari generali, il bilancio e il trattamento giuridico-economico del personale>, o un suo delegato;
 - b. per il CNR l'ing. Silvio Scipioni, o un suo delegato;
2. La delega è comunicata formalmente all'altra parte.

Articolo 5

(Responsabili tecnici)

1. Le parti comunicheranno reciprocamente, entro 10 giorni dalla firma e per tramite dei responsabili dell'accordo, i nomi dei Responsabili tecnici delle attività, nel numero massimo di due per parte.

Articolo 6

(Durata)

1. La durata del presente Accordo è stabilita in dodici mesi, o nel minore termine necessario per il completamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che decorrono dalla data della sottoscrizione, senza soluzione di continuità con l'Accordo di collaborazione del 19.11.2021
2. Resta in ogni caso fermo il riutilizzo del software SIGLA per le finalità, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 7

(Risorse finanziarie)

1. Per le attività di supporto tecnico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'ISIN si impegna a contribuire con proprie risorse fino all'importo massimo complessivo di euro 3.500 (euro tremilacinquecento).
2. Le spese per le attività oggetto del presente Accordo troveranno copertura, in termini di competenza e cassa, fino all'importo complessivo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento) a valere sul bilancio di previsione dell'ISIN. In particolare, il suddetto importo trova copertura finanziaria in termini di competenza e cassa per la quota anno 2023, nel limite di € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento), sul capitolo n. 13102 <Servizi Informatici e telecomunicazioni - gestione e manutenzione applicazioni> del bilancio di previsione dell'ISIN per l'esercizio finanziario 2023, approvato con delibera del Direttore dell'ISIN n. 15 del 22 dicembre 2022, e nel limite di euro 1.100,00 (euro millecento) sul corrispondente capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario 2024;
3. Il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato dall'ISIN previa presentazione di relazione di rendicontazione e di documentazione fiscalmente valida da parte del CNR.
4. Il pagamento sarà effettuato dall'ISIN al CNR, tramite versamento sulla Contabilità Speciale n. 167369 c/o Banca d'Italia – Sezione Tesoreria dello Stato, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della documentazione a tal fine necessaria.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'Accordo.

Articolo 9

(Riservatezza e responsabilità)

1. Tutte le documentazioni e le informazioni di cui il CNR verrà in possesso, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, verranno considerate riservate e non verranno divulgate a terzi.

Articolo 10

(Proprietà e utilizzo dei risultati)

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle azioni oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle eventuali pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto
2. Per quanto attiene le componenti software che saranno adottate si fa esplicito riferimento al Capo VI del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e a quanto indicato nelle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale in materia di acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni

Articolo 11

(Foro competente e disposizioni finali)

1. Il presente Accordo sostituisce l'Accordo di collaborazione del 23 marzo 2021 (prot. 1866 del 23.3.2021) di cui riproduce i contenuti e conferma gli effetti prodotti dalla relativa data di sottoscrizione
2. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, la Parti sono tenute in prima istanza a dare corso a un tentativo di risoluzione amichevole.
3. Qualora ciò non sia possibile, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono di competenza del Foro di Roma.

**Per l'Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione – ISIN**

**Il Direttore ISIN
Avv. Maurizio Pernice**

**Per il Consiglio Nazionale delle
Ricerche - CNR**

**Il Direttore Generale CNR
Dott. Giuseppe Colpani**